

CONFINDUSTRIA TARANTO
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI TARANTO

S T A T U T O



STATUTO CONFINDUSTRIA TARANTO
(approvato nell'Assemblea Straordinaria del 19 Gennaio 2009)

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita con sede in Taranto e durata illimitata l'Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto, in forma abbreviata Confindustria Taranto.

L'Associazione aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi assumendo il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza confederale come definito dallo statuto della Confederazione stessa.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

L'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni di Zona e uffici staccati in altre località della provincia.

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nell'ambito provinciale nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti del sistema confederale;
- c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività nell'ambito provinciale;
- e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori della provincia, nel contesto di una libera società in sviluppo;
- f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- g) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;
- h) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- i) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati;

- j) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle competenze attribuiti alle Associazioni territoriali nel sistema confederale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 – Ambito associativo

Possono aderire all'Associazione come soci effettivi:

a) le imprese, con sede legale nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;

b) le imprese, sempre con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte. Tali adesioni avvengono con modalità specifiche stabilite dalla Giunta.

c) le associazioni di imprese e i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere. Tali adesioni avvengono con modalità specifiche stabilite dalla Giunta.

d) le imprese artigiane. Le adesioni di tali imprese sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dalla Giunta.

e) le cooperative. queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione. Tali adesioni avvengono con modalità specifiche stabilite dalla Giunta.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Articolo 4 – Rapporto associativo: ammissione e durata

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre avere i requisiti di cui al precedente articolo.

La domanda, oltre a contenere l'esplicita dichiarazione di accettare tutte le norme dello Statuto e del Codice Etico vigente per l'organizzazione Confederale, prevede l'impegno del pagamento delle quote sociali e l'osservanza leale e scrupolosa della disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare il legale rappresentante (titolare, amministratore, procuratore che compie atti pertinenti l'esercizio dell'impresa, ecc.) con la dichiarazione che nei confronti degli stessi e di eventuali soci non sussistono in atto procedure concorsuali a carico, né procedimenti in corso per l'adozione di misure di prevenzione o di pubblica sicurezza; la natura dell'attività esercitata; la ubicazione dello stabilimento; il fatturato dell'ultimo esercizio; il numero dei dipendenti; l'impegno a fornire le eventuali ulteriori informazioni che venissero richieste dalla Giunta.

L'adesione dà diritto al socio di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.

Tutti i soci sopra identificati, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Sulla domanda di adesione delibera la Giunta, sentito il parere del Presidente del Settore Merceologico di competenza. In caso di rigetto la domanda di adesione può essere riproposta al Comitato di Presidenza, che decide inappellabilmente in caso di accoglimento, mentre in caso di ulteriore rigetto è ammesso ricorso ai Probiviri di Assindustria.

Le imprese associate sono rappresentate dal Titolare o Legale rappresentante o dall'Amministratore delegato o Direttore Generale con procura generale ad negotia.

Possono, altresì, rappresentare l'impresa, su delega sottoscritta dal legale rappresentante, i membri del Consiglio di Amministrazione, gli institori o i dipendenti inquadrati contrattualmente nella categoria dei dirigenti (c.c.n.l. dirigenti industriali) e muniti di procura .

L'iscrizione è a tempo indeterminato.

L'accettazione della domanda comporta un impegno associativo per un periodo minimo di 2 (due) anni con scadenza al 31 dicembre dell'anno solare in cui si conclude il primo biennio.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata entro il termine del 30 settembre, l'iscrizione si intende rinnovata di anno in anno.

L'associato dimissionario rimane obbligato all'osservanza degli impegni assunti verso l'Associazione fino al 31 dicembre dell'anno in cui scade il rapporto associativo.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 5 – Rapporto associativo: diritti e doveri

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

Le imprese associate sono tutte tenute a fornire gli elementi, le notizie ed i dati di carattere non riservato, che siano ad esse richiesti nell'ambito delle attribuzioni dell'Associazione stessa e nell'interesse generale dell'imprenditoria rappresentata.

Gli associati non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici a quelli previsti dal presente Statuto.

Ogni associato è tenuto a corrispondere all'Associazione il contributo associativo annuo, in base agli importi, scadenze e modalità determinate dal Regolamento approvato dalla

Assemblea.

I rappresentanti delle imprese associate chiamati a ricoprire incarichi di rappresentanza esterna sono tenuti ad assicurare adeguata informativa e costante raccordo con gli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione dell'incarico i rappresentanti esterni si impegnano a dimettersi dallo stesso in caso di cessazione del rapporto associativo o per l'insorgere di motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nell'incarico ricoperto.

Il conferimento dell'incarico e l'accettazione dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma, avvengono per iscritto.

E' facoltà della Giunta dichiarare revocato l'incarico esterno laddove l'interessato non abbia provveduto a dimettersi o siano stati violati i doveri di informativa e di raccordo.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Taranto

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

L'esercizio dei diritti sociali, l'esercizio del diritto di voto, la richiesta di convocazione ed attivazione di ogni Organo Sociale previsto dal presente Statuto, la partecipazione alla vita attiva dell'Associazione e l'utilizzo dei servizi spettano esclusivamente agli associati al corrente con il versamento delle quote sociali.

Per i soci morosi scatta automaticamente la sospensione dell'assistenza.

L'Associazione, dopo la relativa notifica al socio moroso, adirà le vie legali per il recupero dei contributi maturati e non versati; di ciò la Direzione dell'Associazione darà comunicazione alla Giunta ed al Presidente della Sezione di appartenenza.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma del presente Statuto non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Restano escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

Articolo 6 - Sanzioni

Nel caso di inadempienza l'associato può essere assoggettato alle seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione verbale comunicata dal Presidente;
- 2) censura scritta proposta dal Presidente e deliberata dal Comitato di Presidenza;
- 3) sospensione dai servizi, deliberata dalla Giunta;
- 4) decadenza degli incarichi associativi ricoperti, deliberata dalla Giunta;
- 5) revoca degli incarichi di rappresentanza esterna nei casi previsti dal precedente articolo 5;
- 6) espulsione, deliberata dalla Giunta, per le motivazioni di cui alla lettera d) del successivo articolo.

Il socio che intende ricorrere contro le suddette sanzioni deve attivare, prima di ogni eventuale azione giudiziaria, la procedura di cui all'art. 21 del presente Statuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo tranne nel caso in cui i Probiviri decidano di sospendere l'esecutività del provvedimento.

Articolo 7 – Cessazione della condizione di socio

La qualità di associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per mancato pagamento dei contributi annuali
- d) per gravi inadempienze agli obblighi statutari.

Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso, entro il termine di un mese dalla

notifica, ai Proviviri; il ricorso non ha effetto sospensivo.
La cessazione da socio non esonera dall'impegno del pagamento delle quote associative.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) i Proviviri;
- f) il Collegio dei Revisori contabili;
- g) la Consulta dei Presidenti.

Articolo 9 – Assemblea: convocazione e costituzione

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle imprese associate così come individuati dall'art.4.

I componenti del Collegio dei Revisori contabili e i Proviviri vengono invitati a partecipare senza voto deliberativo alle sedute assembleari qualora non abbiano già titolo a parteciparvi in qualità di soci.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente, su conforme deliberazione della Giunta, mediante avviso trasmesso alle singole associate almeno quindici giorni prima dalla data della riunione ed eventualmente pubblicato sui quotidiani; l'avviso, trasmesso per raccomandata, fax, posta elettronica, dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la Giunta. Il Presidente dà altresì corso alla convocazione straordinaria qualora ne sia fatta richiesta per motivi gravi ed urgenti documentati dal Collegio dei Revisori contabili, da un Consiglio Direttivo di una o più Sezioni che rappresentano singolarmente o nell'insieme almeno il 20% (venti per cento) dei voti spettanti alle imprese o da un numero di imprese che rappresentano il 30% (trenta per cento) dei voti spettanti. In tal caso i termini di convocazione dell'Assemblea straordinaria possono essere ridotti a dieci giorni. L'esercizio del diritto di richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria è riservato esclusivamente ai soci che sin dal momento della sottoscrizione della richiesta stessa risultino essere al corrente con il versamento dei contributi associativi.

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno delle ditte associate nelle persone dei titolari o dei legali rappresentanti delle stesse.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, purché precisato nello stesso avviso, la riunione dell'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentita la delega tra imprese. Ogni impresa partecipante all'Assemblea non potrà avere più di una delega da rilasciarsi con timbro e firma sul tagliando posto in calce alla lettera di convocazione.

Il numero di voti che ogni impresa associata può esprimere, in base al regolamento contributivo approvato dalla Assemblea, su proposta della Giunta, viene così attribuito:

- 1) per le nuove imprese aderenti all'Associazione: all'atto dell'iscrizione sulla base delle norme regolamentari vigenti;
- 2) per tutte le altre: l'attribuzione dei voti viene fatta in base ai contributi accertati e versati relativi all'anno precedente.

Al fine di rendere utile l'esercizio del diritto di voto e, quindi, il diritto di partecipazione

all'Assemblea Generale dei Soci, è consentito alle imprese di corrispondere il pagamento delle quote sociali entro e non oltre due giorni prima della data della seduta.

I soci che non sono al corrente con il pagamento dei contributi dovuti non sono ammessi ai lavori dell'Assemblea.

Le imprese che aderiscono in corso d'anno possono partecipare ai lavori dell'Assemblea purché siano trascorsi almeno 30 giorni di calendario tra la delibera di ammissione a Socio e la data di spedizione della convocazione dell'Assemblea. In tal caso i voti attribuibili saranno calcolati in dodicesimi.

È data facoltà all'impresa che aderisce in corso d'anno di corrispondere il contributo previsto per l'intera annualità ed esprimere, pertanto, i voti spettanti su base annua.

Articolo 10 – Commissione di Garanzia per le operazioni elettorali

Allo scopo di rendere effettiva la partecipazione del corpo elettorale alla fase preparatoria dell'Assemblea Generale dei Soci è costituita la "Commissione di Garanzia" per le operazioni elettorali. La Commissione sovrintende al lavoro amministrativo specifico ed in caso di dubbia interpretazione decide in maniera inappellabile. È composta da tre imprenditori associati designati dalla Giunta che abbiano esperienza di attività associativa e gestione amministrativa ed in regola con gli obblighi statutari. Essi provvedono alla nomina del Presidente della Commissione e svolgono i lavori con il supporto tecnico del Direttore.

La Direzione appronterà gli elenchi in duplice esemplare delle aziende associate, corredati dalla indicazione a fianco di ciascuna del numero dei voti spettanti, dei quali uno sarà affisso all'Albo dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea e l'altro consegnato al seggio elettorale.

Articolo 11 – Assemblea: riunioni e deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti.

I sistemi di votazione per tutte le riunioni, ad eccezione di quelle concernenti il rinnovo delle cariche sociali, sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea salvo che un decimo dei presenti non richieda di procedere in modo diverso.

Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Per le elezioni delle cariche sociali si provvede a scrutinio segreto.

In caso di votazione con schede segrete, le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel quale caso la proposta si intende respinta.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente Vicario o in mancanza dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Direttore dell'Associazione esercita le funzioni di segretario.

L'Assemblea che provvede al rinnovo delle cariche sociali nomina, su proposta del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci, il Presidente dell'Assemblea che presiederà i lavori.

Per il rinnovo delle cariche sociali, su indicazione dell'Assemblea, viene formato il seggio elettorale, composto da un Presidente, due scrutatori di cui uno con funzioni di segretario, non candidati alle cariche sociali, con il compito di provvedere anche alla verifica delle condizioni per essere ammessi alle votazioni.

Il Presidente dà lettura, se richiesto, del verbale dell'Assemblea precedente. Il verbale dei lavori dell'Assemblea, redatto dal Direttore o dal funzionario da lui delegato, viene firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Direttore.

Articolo 12 – Assemblea: attribuzioni

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, i Vice Presidenti, i Revisori contabili e i Probiviri ed approva la nomina degli eventuali Consiglieri delegati per specifiche competenze, di cui all'art 13;
- elegge, in qualità di componenti della Giunta, fino a sette componenti su proposta del Comitato di Presidenza tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione
- delibera le modifiche allo Statuto con voto favorevole della maggioranza dei voti presenti, calcolati a norma dell'art 9 e che rappresentino almeno i due quinti del totale dei voti spettanti a tutti i soci
- delibera su quanto riguarda gli interessi comuni a tutte le categorie imprenditoriali e stabilisce le direttive di massima da seguire nello svolgimento dell'azione dei vari organi direttivi;
- esamina ed approva il bilancio consuntivo dell'anno decorso, sul quale si è espressa preventivamente la Giunta;
- esamina qualsiasi argomento che, per la particolare importanza, la Giunta ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea anche se rientra nelle attribuzioni della stessa Giunta;
- approva la determinazione dei contributi associativi, nonché i termini e le modalità di esazione e la relativa attribuzione dei voti spettanti, deliberati dalla Giunta;
- delibera la costituzione in altri centri della Provincia di uffici staccati e delle "Delegazioni di Zona";
- delibera la compravendita dei beni immobili e la partecipazione a società, consorzi ed in genere ad organismi disciplinati dal Codice Civile;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione con decisione favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutte le aziende associate.

Articolo 13 – Giunta: composizione

Sono componenti di diritto della Giunta:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Consiglieri delegati per specifiche competenze, se nominati
- d) l'ultimo Past-President, purché ancora socio;
- e) i componenti del Comitato di Presidenza che non facciano parte ad altro titolo della Giunta;
- f) i Presidenti delle Sezioni;
- g) i Consiglieri delegati di zona;
- h) il Presidente della Sezione Assoartigiani.

Fanno inoltre parte della Giunta:

1. i componenti aggiuntivi espressi dalle merceologiche in ragione del contributo complessivamente versato dalle imprese appartenenti all'Associazione; in particolare, un componente fino a € 60.000, due componenti oltre € 60.000; l'ammontare dei contributi sono calcolati sulla base di quelli versati dalle singole sezioni al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni;
2. i componenti aggiuntivi espressi dalla Sezione Assoartigiani in ragione del numero degli aderenti, ed in particolare 1 componente se i soci artigiani sono in numero superiore alle 50 unità e fino a 500, 2 componenti oltre le 500 unità.
3. un componente espresso dai soci aggregati dell'Associazione attraverso un collegio elettorale costituito specificamente; la Giunta può proporre all'Assemblea dei soci la nomina di altri componenti, sino ad un massimo di due, in funzione del rapporto di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo di cui al precedente articolo 3.

4. fino a sette componenti nominati dalla Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione

Articolo 14 – Giunta: riunioni e deliberazioni

La Giunta si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente ed in via straordinaria su esplicita richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti che potrà richiedere anche l'integrazione dell'ordine del giorno, del Comitato di Presidenza a maggioranza, dei Presidenti delle Sezioni su conforme mandato dei rispettivi Consigli Direttivi sezionali, del Collegio dei Revisori contabili.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi; gli avvisi, trasmessi per fax o posta elettronica, dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di deliberazioni da adottare in via di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni liberi con convocazione scritta urgente.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Per la validità della seduta in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri; in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e dovrà risultare nello stesso invito, la riunione sarà valida purché il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti della Giunta. Non è ammessa la delega ad altro componente.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore dell'Associazione o un funzionario da lui delegato.

Ogni componente della Giunta ha diritto ad un voto. Il voto del Presidente vale il doppio in caso di parità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede sempre mediante scrutinio segreto.

Le decisioni sono raccolte in verbale sottoscritto dal Presidente, da almeno due componenti presenti alla riunione e controfirmate dal Direttore dell'Associazione.

Il Presidente dà lettura, se richiesto, del verbale della riunione precedente.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori e dei Proviviri.

Articolo 15 – Giunta: attribuzioni

Spetta alla Giunta:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- deliberare i regolamenti dell'Associazione;
- nominare la Commissione di designazione di cui all'art 18;
- proporre all'Assemblea il Presidente;
- approvare gli indirizzi generali ed il programma triennale di attività del Presidente designato;
- approvare la proposta del Presidente designato concernente la nomina dei Vice Presidenti di sua competenza e degli eventuali consiglieri delegati per specifiche competenze;
- eleggere, tra i propri componenti, i 2 membri che faranno parte del Comitato di

- Presidenza ai sensi del successivo art 16;
- esaminare, prendendone atto o rigettandole, le dimissioni rassegnate nel corso del mandato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Revisori dei Conti e dai Proviviri;
 - predisporre i piani di azione a medio e lungo termine e promuovere ed attuare quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli iscritti alla vita associativa;
 - approvare il bilancio preventivo annuale;
 - approvare la proposta di Bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea;
 - nominare i rappresentanti di interesse generale dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni, Uffici ed Organizzazioni di ogni genere a carattere comunale, provinciale, regionale e nazionale;
 - nominare Commissioni e Gruppi di lavoro per esigenze dell'organizzazione;
 - deliberare sulle domande di adesione all'Associazione, sentito il parere del Presidente del Settore merceologico di competenza;
 - deliberare sulla espulsione dei soci, a norma del presente Statuto e sulle sanzioni di cui all'art. 6;
 - determinare le quote dei contributi associativi nonché i termini e i modi di esazione e la relativa attribuzione dei voti spettanti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Tale deliberazione è adottata solo quando risultino presenti almeno due Revisori;
 - decidere sulle controversie che eventualmente sorgano fra due o più Sezioni;
 - stabilire l'istituzione, la fusione, la soppressione delle Sezioni;
 - determinare per le Sezioni il numero delle imprese occorrenti per la loro costituzione, che, comunque, non può essere inferiore alle dieci unità;
 - invitare, quando lo ritiene opportuno, esperti, associati e non, a partecipare alle riunioni in relazione alle materie in discussione;
 - nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, il Direttore dell'Associazione;
 - decidere, su proposta del Direttore, sull'assunzione o sul licenziamento del personale;
 - stabilire l'ordinamento degli uffici e l'organico del personale in relazione alle necessità dell'Associazione;
 - ratificare, previo motivato esame, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza.

Per i Gruppi che abbiano il loro rappresentante tra i componenti di Giunta, è fatto obbligo di essere iscritti all'organismo associativo con l'azienda più rappresentativa sotto l'aspetto numerico dei dipendenti.

Articolo 16 – Comitato di Presidenza

È composto da:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Consiglieri delegati se nominati
- i Presidenti delle due Sezioni merceologiche che versano i maggiori contributi alla Associazione a titolo di quote associative, calcolate al 31 dicembre dell'anno che precede i rinnovi delle Sezioni;
- il Consigliere delegato della Zona organizzativamente più significativa per numero di associati
- due membri, eletti dalla Giunta tra i propri componenti, con la possibilità per questi di esprimere una sola preferenza in sede di votazione; tali componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di due trienni consecutivi
- il Presidente della Sezione Assoartigiani.
- l'ex Presidente dell'Associazione che per ultimo ha rivestito la carica, purché ancora socio.

Spetta al Comitato di Presidenza, che ha funzioni di indirizzo, di:

- a) svolgere ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini sociali e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea e fissate dalla Giunta;
- b) coadiuvare il Presidente nell'esercizio del suo mandato;
- c) esaminare la bozza dei Bilanci predisposta dal Direttore, da sottoporre alla Giunta;
- d) deferire ai Probiviri le questioni e le controversie di loro competenza, qualora ne venga investito;
- e) proporre alla Giunta la nomina e la revoca del Direttore;
- f) proporre alla Giunta il trattamento normativo ed economico dei dipendenti;
- g) esercitare, in caso di accertata urgenza, i poteri della Giunta, salvo ratifica espressa nella prima adunanza utile della stessa Giunta dei provvedimenti adottati dal Comitato;
- h) deliberare sui ricorsi presentati dalle imprese avverso la decisione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Associazione ai sensi del precedente art.4.

I membri del Comitato di Presidenza eletti dalla Giunta rimangono in carica per tutto il tempo del mandato ricevuto, anche se non dovessero far più parte della Giunta per effetto del rinnovo delle cariche.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto e non è ammessa delega.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente a meno che la votazione sia a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato di Presidenza si riunisce di regola almeno una volta al mese. Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti che potrà richiedere anche l'integrazione dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno cinque giorni prima e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

In caso di deliberazioni da adottare in via d'urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a un giorno libero con convocazione scritta urgente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.

Non può ricoprire la carica di Presidente il socio iscritto da meno di 180 (centottanta) giorni dalla data dell'Assemblea Generale di cui al primo comma del presente articolo.

Il Presidente dura in carica tre anni. Può essere rieletto per un ulteriore triennio consecutivo. Una ulteriore elezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

I tre anni di vigenza in carica decorrono dalla data dell'Assemblea in cui viene eletto il Presidente.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di ogni grado, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti, di compromettere in arbitri anche autorizzati a decidere secondo equità ed a transigere.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assembleari, della Giunta e del Comitato di Presidenza, provvede al coordinamento dell'attività dell'Associazione, all'amministrazione ordinaria di questa, alla vigilanza dell'andamento dei settori merceologici.

Provvede, di concerto con il Direttore, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Cura che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma dello Statuto.

Al Presidente si affiancano i Vice Presidenti che si tengono con lui in costante contatto e con lui concorrono nell'elaborazione delle direttive dell'attività presidenziale.

Ha diritto di partecipare con voto deliberativo a tutte le Assemblee e Consigli delle Sezioni.

Può delegare ai Vice Presidenti, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta al Presidente proporre alla Giunta la nomina dei Vice Presidenti di cui al successivo art 19.

Le nomine dei Vice Presidenti sono sottoposte, preventivamente, alla approvazione della Giunta e, successivamente, sottoposte al voto dell'Assemblea

In maniera analoga il Presidente può nominare i Consiglieri Delegati per specifici incarichi temporali.

Tutte le nomine di competenza del Presidente sono soggette a revoca previo esame e deliberazione della Giunta e dell'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 18 – Commissione di designazione

La Giunta provvede alla nomina, a scrutinio segreto, di una Commissione di Designazione composta da tre imprenditori associati.

Ciascun componente di Giunta può esprimere un massimo di due preferenze

La commissione, entro 30 (trenta) giorni dal suo insediamento, riporta in Giunta le risultanze delle consultazioni effettuate in ordine alle candidature presentate.

Ogni candidatura dovrà essere sostenuta da tanti soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) dei voti complessivi.

La Giunta, entro i successivi 30 (trenta) giorni, propone all'Assemblea il nominativo del candidato alla elezione e, su tale proposta, l'Assemblea elegge il Presidente.

Qualora la proposta venga respinta, la procedura di designazione deve essere ripetuta entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

In caso di cessazione del mandato del Presidente per qualsivoglia motivo, il Vice Presidente Vicario o, in mancanza, il Vice Presidente più anziano di età, dovrà attivare le procedure per la designazione del nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della vacanza della carica.

In tale periodo al Vice Presidente, individuato come sopra, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Articolo 19 – Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti elettivi fino ad un massimo di cinque di cui uno con funzioni vicarie.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

La giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili, consecutivamente, per un ulteriore triennio. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un triennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono Vice presidenti di diritto:

- 1)il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria,
- 2)il Presidente del Comitato per la piccola Industria,
- 3)il Presidente della Consulta della grande impresa
- 4)il Consigliere delegato della zona organizzativamente più significativa.

Articolo 20 – Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 21 - Proviviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, 7 Proviviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, Il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Ai sensi della lettera e) dell'art. 2 del presente Statuto è fatto obbligo al socio di attivare, prima di ogni eventuale azione giudiziaria, la procedura prevista dal presente articolo.

Al socio che non adempia alle prescrizioni del presente articolo si applica la lettera d) dell'art. 7 dello Statuto Sociale.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 7 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 7 Probiviri nominati dall'Assemblea, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Taranto, che provvederà alla scelta, sempre tra i 7 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irritale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativi dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversie, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo 22 – Consulta dei Presidenti

Al fine di assicurare il migliore raccordo delle iniziative sviluppate nell'ambito degli Organi Sociali, viene istituita la Consulta dei Presidenti.

La Consulta è un organo consultivo che:

- elabora proposte miranti a valorizzare il ruolo della Sezioni di Categoria all'interno dell'Associazione;
- favorisce l'attivazione di sinergie nell'ambito dei programmi di attività delle singole Sezioni anche attraverso lo sviluppo di progetti intersettoriali;
- individua e propone linee di intervento relative all'attuazione delle strategie dell'Associazione con riferimento alle problematiche settoriali ed intersettoriali;
- garantisce il coordinamento dell'attività dei rappresentanti dell'Associazione in seno ai diversi organismi consultivi a carattere settoriale sia nell'ambito del Sistema Confederale sia in Enti ed Organismi pubblici o privati.

Ne fanno parte tutti i Presidenti delle Sezioni Merceologiche – che in caso di impossibilità a partecipare possono delegare un Vice Presidente – il Presidente del Comitato per la Piccola Industria, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, il Presidente del Gruppo Giovani ANCE e il Presidente della sezione Assoartigiani.

La Consulta è convocata dal Presidente dell'Associazione che la presiede.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno 8 giorni prima dalla data della riunione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 23 - Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche associative sono gratuite.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrare quali soci effettivi dell'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Per le regole sulla rappresentanza delle imprese associate si rinvia al precedente art 4.

L'accesso alle cariche direttive è condizionato alla regolarità del completo inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

La carica di Probiviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra.

Per l'elezione a cariche associative, in caso di parità di voti, prevale il candidato espresso dall'impresa con maggiore anzianità di iscrizione.

Il rinnovo delle cariche sociali avviene, di norma, entro il primo quadrimestre.

Riguardo al termine di vigenza, che decorre dalla data dell'elezione, le cariche sociali si dividono in:

a) triennali:

— Presidente;

— i Vice Presidenti di nomina del Presidente;

— il Presidente della Consulta della Grande Industria;

— i Probiviri;

— il Collegio dei Revisori Contabili;

— i membri, fino ad un massimo di sette componenti nominati dalla Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione;

— il Consigliere delegato della Zona organizzativamente più significativa per numero di associati;

— i due membri del Comitato di Presidenza eletti dalla Giunta nel proprio seno;

- il/i componente/i espresso/i dai soci aggregati dell'Associazione
- b) biennali:
 - i Presidenti di sezione;
 - il Presidente della Sezione Assoartigiani;
 - il Presidente del Comitato Piccola Industria;
 - il Presidente del Gruppo Giovani;
 - i “componenti aggiuntivi” eletti dalle Sezioni merceologiche che siano componenti di Giunta ai sensi del precedente articolo 13 .
 - i Consiglieri delegati di zona, con esclusione del Consigliere espressione della Zona organizzativamente più significativa per numero di associati;
 - i componenti aggiuntivi elettivi dalle Sezioni Merceologiche e dalla Sezione Assortigiani.

Articolo 24 - Comitato per la Piccola Industria

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato per la Piccola Industria: esso è composto dai membri eletti dalle Sezioni di categoria.

Il Comitato ha lo scopo di:

- esaminare i problemi specificatamente riguardanti la Piccola Industria;
- proporre le soluzioni che ritiene idonee a collaborare con gli organi direttivi dell'Associazione al fine della migliore tutela delle piccole industrie in ogni campo;
- proporre alla Giunta dell'Associazione la nomina dei rappresentanti della Piccola Industria presso gli Enti, Organizzazioni ed Uffici.

Il Comitato elegge a scrutinio segreto il Presidente che dura in carica due anni ed è rieleggibile per un ulteriore biennio. Una ulteriore elezione è consentita quando sia passato almeno un biennio dalla ultima elezione.

Analoga durata è prevista per i componenti il Comitato Piccola Industria.

Il Presidente convoca il Comitato ogni qualvolta lo ritiene necessario o anche su richiesta di almeno un quinto dei voti rappresentati nello stesso.

Il Presidente fa parte della Giunta e del Comitato di Presidenza in qualità di Vice Presidente. Egli, inoltre, è di diritto delegato dell'Associazione nel Comitato Nazionale della Piccola Industria della Confindustria e nella Commissione Consultiva della Federazione Regionale.

Articolo 25 – Consulta della Grande Industria

La Consulta della Grande Industria è composta dai rappresentanti delle aziende associate che abbiano i requisiti di “Grande Industria” così come disciplinati dalla normativa comunitaria recepita dallo Stato Italiano.

La Consulta dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno, un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione, il quale resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso almeno un triennio.

Per il sistema di votazione concernente l'elezione del Presidente della Consulta della Grande Industria si fa riferimento alle norme che riguardano l'Assemblea.

La Consulta svolge la sua attività d'intesa con la Giunta dell'Associazione e nel rispetto di un regolamento interno, approvato dalla Giunta stessa. Eventuali modifiche apportate al regolamento devono essere approvate dalla Giunta.

Esso funziona quale organo tecnico di consultazione e di studio per i problemi della grande industria e può in nome di essa esprimere proposte che il Presidente del Comitato sottoporrà di volta in volta al Presidente dell'Associazione

La Consulta si riunisce ogni volta che il suo Presidente od il Presidente dell'Associazione o un quinto dei suoi componenti lo ritenga opportuno. Per le sue riunioni valgono le norme previste per le riunioni del Comitato di Presidenza.

Articolo 26 - Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani dell'Industria, di cui fanno parte giovani imprenditori o figli di imprenditori e, comunque, elementi direttivi con responsabilità di gestione nell'azienda.

Esso provvede a darsi, in armonia con gli scopi dell'Associazione, un proprio regolamento, secondo le direttrici stabilite in Confindustria, che dovrà essere approvato dalla Giunta.

Il Gruppo si propone:

- a) di stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, la libera iniziativa e lo spirito associativo;
- b) di promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali e tecnici delle industrie anche istituendo commissioni di studio per il migliore inserimento dei giovani imprenditori nelle attività industriali ed economiche;
- c) di mantenere contatti, per il raggiungimento dei suoi scopi, con organismi similari ed in genere con le organizzazioni giovanili suscettive alla sua attività.

Il Gruppo elegge a scrutinio segreto il Presidente che dura in carica due anni.

Analoga durata è prevista per i componenti del Consiglio Direttivo del Gruppo. Per il funzionamento del Gruppo Giovani si rinvia all'apposito Regolamento.

Il Presidente fa parte della Giunta e del Comitato di Presidenza in qualità di Vice Presidente.

Il Gruppo, per le iniziative di sua competenza, assumerà le deliberazioni d'intesa con la Giunta.

È assistito da un Segretario scelto tra i funzionari dell'Associazione su indicazione del Direttore.

Articolo 27 – Direttore e Personale dell' Associazione

È nominato dalla Giunta su proposta del Comitato di Presidenza e con la stessa procedura è revocato dall'ufficio.

Il Direttore è il diretto collaboratore del Presidente ed è responsabile delle funzioni di tesoreria dell'Associazione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

Al Direttore compete:

- 1) la responsabilità della struttura sia per le risorse umane che finanziarie e di ciò risponde al Presidente;
- 2) il coordinamento delle attività delle eventuali società controllate;
- 3) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) la proposta di assunzione o di licenziamento del personale dipendente.

L'organigramma e le funzioni del Personale dell'Associazione sono disciplinate da apposito Regolamento associativo.

TITOLO IV - SEZIONI MERCEOLOGICHE E ZONE

Articolo 28 – Sezioni: costituzione e compiti

Per ogni attività merceologica e gruppi di attività vengono costituite in seno all'Associazione apposite Sezioni che hanno la rappresentanza dei propri iscritti e trattano tutte le questioni che interessano particolarmente il settore.

Le Sezioni, oltre ai compiti di carattere generale di cui al comma precedente, hanno anche quelli di cui all'art.2 del presente Statuto limitatamente ai settori di attività che rappresentano. Svolgono l'azione politica nell'interesse dei propri aderenti con autonomia di decisioni nell'ambito delle direttive generali fissate dall'Assemblea e dalla Giunta.

Le imprese che esercitano più rami di attività industriale possono essere iscritte contemporaneamente nelle Sezioni merceologiche corrispondenti.

Se non viene raggiunto un numero sufficiente, di almeno dieci aziende, per formare una Sezione merceologica a sé stante possono essere istituite sezioni di industrie varie in rapporto alla loro affinità.

L'istituzione, la fusione e la soppressione delle Sezioni sono deliberate dalla Giunta.

E' facoltà della Giunta dopo quattro mesi di certificata inattività di una Sezione dichiararne decaduti tutti gli organi e convocare una apposita Assemblea

Articolo 29 – Sezioni: organi

Sono organi delle Sezioni:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

a) ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci appartenenti alla Sezione. Essa elegge in forma diretta, tra i candidati che si propongono alle cariche, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il/i componente/i aggiuntivo/i di cui al precedente articolo 13 e determina le direttive di massima dell'azione degli organi operativi del settore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti ed è ammessa una delega

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione, ma per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto al numero di voti calcolati in base all'art. 9 del presente Statuto.

b) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da 5 (cinque) o più Consiglieri effettivi, sempre in numero dispari, a seconda della importanza della Sezione, oltre al Presidente.

Partecipano con diritto di voto i rappresentanti della categoria eletti dalla Assemblea sezionale che fanno parte della Giunta a norma dell'art. 13.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti per un analogo periodo di tempo.

Fra di essi, nella prima tornata, viene nominato il Vice Presidente che sostituisce in caso di assenza o impedimento il proprio Presidente con voto deliberativo nella Giunta dell'Associazione. Quando sostituisce il Presidente ha diritto ad un solo voto, anche nel caso che ricopra la carica di delegato alla Giunta.

c) PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la sezione e con il Consiglio Direttivo provvede all'esecuzione delle deliberazioni interessanti il proprio settore di attività.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per un altro biennio.

In caso di cessazione per motivi diversi dalla scadenza del biennio, il successore, eletto dall'Assemblea sezionale, resta in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il Presidente di Sezione che ha sostituito. Tale periodo non è computato ai fini del tempo di permanenza nella carica.

I Presidenti delle singole Sezioni devono udire il parere dei propri Consiglieri su tutte le questioni riguardanti i rispettivi settori e comunicheranno i deliberati al Presidente dell'Associazione per il necessario coordinamento con gli interessi generali dell'Associazione.

Il Presidente, in caso di ritenuta necessità, richiede preventivamente al Presidente dell'Associazione di far partecipare alle riunioni di Consiglio o di Assemblea esperti o consulenti di riconosciuto valore in relazione alle materie in discussione.

Ogni Sezione elegge il proprio rappresentante in seno al Comitato per la Piccola Industria.

Per il funzionamento delle Sezioni valgono le norme previste per il Comitato di Presidenza e l'Assemblea Generale dei soci.

Le Sezioni possono dotarsi, in armonia con gli scopi dell'Associazione, un proprio regolamento che dovrà essere approvato dalla Giunta dell'Associazione.

Articolo 30 – ASSORTIGIANI

È costituita la Sezione Assoartigiani.

Il numero necessario al fine della costituzione di detta Sezione è di 50 soci.

Organi dell'Assoartigiani sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Il Presidente dell'Assoartigiani fa parte della Giunta dell'Associazione e del Comitato di Presidenza.

Riguardo all'elettorato passivo, i soci artigiani possono candidarsi esclusivamente all'interno delle cariche di cui sopra.

Per quanto attiene l'elettorato attivo i soci artigiani sono equiparati a quelli industriali.

La Sezione è disciplinata da un apposito regolamento sottoposto ad approvazione della Giunta dell'Associazione.

Detto regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e di contribuzione all'Associazione.

Le cariche hanno durata triennale e sono sottoposte alla rieleggibilità per un altro triennio consecutivo. Una ulteriore elezione è ammessa quando sia trascorso un triennio dalla ultima elezione.

Articolo 31 – Le Delegazioni di Zona Il Consigliere Delegato di Zona

Il Consigliere Delegato di Zona, il cui incarico ha la stessa durata del mandato del Presidente, è componente di diritto della Giunta ed è eletto da un numero minimo di aziende pari a 30 (trenta), allocate nella stessa Zona.

Per il funzionamento delle Delegazioni di Zona si rinvia al Regolamento approvato dalla Giunta

Il Consigliere delegato della zona organizzativamente più significativa è vice presidente di diritto dell'Associazione.

TITOLO V - FONDO COMUNE E BILANCI

Articolo 32 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili, da valori e crediti della cessata Unione Provinciale delle Confederazioni degli Industriali, beni e valori che essendo stati a suo tempo acquistati dagli industriali stessi della Provincia restano di proprietà di questi ultimi;
- b) dall'ammontare dei contributi associativi;
- c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;

- d) dagli altri beni e valori che per acquisti, lasciti e donazioni vengono comunque a far parte del Fondo comune;
- e) dalle somme accantonate a qualsiasi titolo fino a che non saranno erogate.

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa.

Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere destinati ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli atti della gestione economica e finanziaria del Fondo e gli investimenti di capitali sono deliberati dalla Giunta dell'Associazione.

Articolo 33 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 34 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 35 – Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonché del sistema confederale.

NORMA TRANSITORIA

Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto che entra in vigore l'1/1/2006 viene stabilito che :

- 1) il Presidente e i Vice Presidenti in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto concluderanno il loro mandato con l'Assemblea Ordinaria del 2009, da tenersi entro il 30 aprile 2009; i predetti organi sono rieleggibili solo per un altro mandato.
- 2) i consiglieri delegati per specifiche competenze in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto concluderanno il loro mandato con l'Assemblea Ordinaria del 2009, da tenersi entro il 30 aprile 2009;
- 3) i Revisori Contabili, i Provisori in carica alla data di approvazione del presente Statuto concluderanno il loro mandato con l'Assemblea Ordinaria del 2008, da tenersi entro il 30 aprile 2008; i predetti organi sono rieleggibili senza limiti di mandato.
- 4) il presidente della Cassa edile ed il Presidente della Scuola Edile che al momento dell'approvazione del presente Statuto sono componenti di Giunta dell'Assindustria continuano a rimanere in carica in tale Organo sociale. Concluderanno il loro mandato, se ancora in carica nei loro Enti di emanazione, entro il termine di cui al punto 2);
- 5) il tesoriere eletto dall'Assemblea Generale dei Soci dell'Assindustria del 12 aprile 2005 continua a rimanere in carica entro il termine di cui al punto 2);
- 6) l'elezione dei due componenti del Comitato di Presidenza eletti dalla Giunta tra i propri componenti di cui all'art. 16 sarà effettuata nel corso della prima riunione di Giunta successiva ai rinnovi degli Organi delle Sezioni che avverranno entro il 30 aprile 2006;
- 7) il Comitato di Presidenza, con l'entrata in vigore del presente statuto, sarà integrato dal Consigliere Delegato della Zona organizzativamente più significativa, che assumerà il ruolo di vice – presidente di diritto e scadrà con l'Assemblea ordinaria dei soci di cui al punto n°1.